



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 37 del 18-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES/ASS	COGNOME E NOME	PRES/ASS
BIZZARRI RICCARDO	<i>P</i>	BALLARINI ANNA MARIA	<i>P</i>
POLTRONIERI SERENA	<i>P</i>	PADOVANI NICOLA	<i>P</i>
RIGHI LUCA	<i>P</i>	COPPOLA VALENTINA	<i>A</i>
MARCHETTI LUCA	<i>P</i>	CHICCOLI MATTIA	<i>P</i>
PASSERINI EMANUELE	<i>P</i>	RIZZATI MARCO	<i>P</i>
BOLLETTINARI ALESSANDRO	<i>P</i>		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa GIOVANNA FAZIOLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Dr. RICCARDO BIZZARRI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 06-12-2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

RICHIAMATO il comma 738 della legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), così come definita dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, costituita:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una tassa sui rifiuti (TARI). Tale quota della IUC resta in vigore in quanto destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il nuovo assetto tributario sugli immobili dal 1^a gennaio 2020 ha previsto il mantenimento, senza modifiche normative, della TARI e l'istituzione, in luogo della previgente IMU e TASI, della "Nuova IMU" imposta municipale propria, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019;

VISTE altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi dal 738 al 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, la dipendente comunale Rag. Nicoletta Seghi, Responsabile dell'Area Amministrativo - Contabile;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 37 del 23/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, scon la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2023:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che introduce la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia;

VISTA la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 con cui il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della predetta Legge, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO

- che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto quale atto necessario per consentire ai comuni di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze;
- che in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con la quale i comuni potevano individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, è stata messa a disposizione dei comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini del proseguimento della fase sperimentale e compilazione per l'anno 2024;

VISTO il comunicato del MEF del 30/11/2023 con il quale si definisce:

- la proroga all'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;
- che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e specificatamente tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo dei regolamenti entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VALUTATO che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2024, si ritiene

- di mantenere le detrazioni per abitazione principale come stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9
- di confermare le aliquote per l'imposta municipale così come da IMU 2023

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente fabbricati rurali ad uso strumentale	7,60 per mille 1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

RILEVATO che l'art. 1, comma 777 della legge di Bilancio 2020, n.160, del 27/12/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

DATO ATTO che il vigente Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020, che prevede:

- **all’ art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** l’assimilazione all’abitazione principale, e pertanto non soggetta all’IMU, dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall’art. art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2019 n. 160;
- **all’art. 8 - Esenzione immobile dato in comodato** l’esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall’art. art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2019 n. 160;

PREMESSO quanto sopra, si procede con l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2024 confermando le aliquote approvate e applicate già per l’anno 2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/10/2023 avente ad oggetto” Valori minimi delle aree edificabili ubicate nel territorio di Masi Torello per l’anno 2024. Conferma”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27/10/2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

1. di approvare, per l’anno 2024, confermando quanto stabilito per l’anno 2023, nelle misure di cui alla tabella che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta municipale propria – IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	200.00 euro

2. Di dare atto che non si applica l'Imposta Municipale Propria (IMU) all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Sono considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente della Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
3. di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigente prevede:
- l'assimilazione ad abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; . In caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2020 n. 160;
 - l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall'art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2020 n. 160;
4. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

5. di dare atto che la Legge di Bilancio 2021 prevede:

- l'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia dando atto che, vista la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021, il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "Nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", e al relativo Regolamento comunale, vigente;

7. di dare atto

- che il comunicato del MEF del 30/11/2023 definisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale,
- che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e specificatamente tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge 296/2006 dal 1^a gennaio 2024;

9. di dare atto che le aliquote sopra indicate confermano l'invarianza del gettito iscritto a bilancio.

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

11. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Masi Torello;

12. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi gli adempimenti di cui ai punti 6. e 7. del presente deliberato.

Il Responsabile del servizio
F.to **rag. NICOLETTA SEGHI**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:
Non ci sono state variazioni rispetto agli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	10
Favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	2 (Chiccoli, Rizzati)

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione.

Successivamente,

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti	10
Favorevoli	8
Contrari	0

Astenuti 2 (Chiccoli, Rizzati)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco
Dr. RICCARDO BIZZARRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA FAZIOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.